

[Sigla funzione Sales]

[Spett.le. S.p.A.
via, n.
CAP Città
C. a.]

Oggetto: Accordo per l'esecuzione in Test Plant delle prove di interoperabilità tra ONT GPON e XGS-PON di Operatore e OLT di TIM, su accessi FTTH dell'Offerta VULA, semi-VULA, Bitstream NGA, semi-Bitstream NGA

ACCORDO TRA

TELECOM ITALIA S.p.A., con Sede Legale in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano e Direzione Generale e Sede Secondaria in Corso d'Italia, n. 41 - 00198 Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 rappresentata da, in qualità di Responsabile della funzione di Wholesale Market di Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata per brevità "Telecom Italia", "TI" o "TIM",

E

(Operatore....XXX), con sede legale in, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, capitale sociale di Euro, rappresentata da, in qualità di seguito "Cliente" o "Operatore";

PREMESSO CHE

- a) TIM è in possesso di idoneo titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 08 novembre 2021, n. 207 e s.m.i. in corso di validità all'atto della sottoscrizione del presente Accordo;
- b) TIM, ai sensi della normativa vigente, è l'Operatore notificato come avente notevole forza di mercato nel Mercato dei servizi di accesso globale all'ingrosso in postazione fissa (Mercato n. 3b, fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE);
- c) l'Operatore dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 08 novembre 2021, n. 207 e s.m.i. conseguita in seguito a presentazione al MISE di una dichiarazione costituente Segnalazione Certificate di Inizio Attività in data, ovvero di altro titolo autorizzatorio del, rilasciato dall'Amministrazione competente in virtù della previgente normativa. L'Operatore dichiara altresì che l'autorizzazione generale di cui è titolare è in corso di validità all'atto della sottoscrizione del presente Accordo e si impegna a comunicare a TIM ogni eventuale variazione in ordine alla validità della stessa; l'Operatore dichiara inoltre di essere iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dal
- d) l'Operatore ha sottoscritto in data l'Accordo per la fornitura del servizio Bitstream NGA, in data l'Accordo per la fornitura del servizio semi-Bitstream NGA, in data l'Accordo per la fornitura del servizio VULA, in data l'Accordo per la fornitura del servizio semi-VULA, (nel seguito congiuntamente "gli Accordi");
- e) l'Operatore intende utilizzare ONT di sua proprietà integrate e/o alloggiare nel suo modem/CPE (nel seguito "ONTI") e/o ONT esterne di sua proprietà (nel seguito "ONTE") su accessi FTTH in tecnologia GPON e/o XGS-PON forniti da TIM ai sensi degli Accordi di cui al punto d) e non vuole avvalersi delle ONT esterne di cui agli Accordi;
- f) l'Operatore ha intenzione di effettuare un set di prove tecniche necessarie al fine di qualificare la compatibilità e l'interoperabilità delle proprie ONTI e/o ONTE con gli apparati OLT di TIM;
- g) l'OAO ha richiesto a TIM di poter avviare i test a partire dai 60 giorni successivi alla data di perfezionamento del presente Accordo. Entro i 60 giorni successivi alla data di perfezionamento del presente Accordo, TIM comunica all'OAO l'effettiva data di avvio dei test, sulla base delle altre qualificazioni in corso e della disponibilità del laboratorio;
- h) Telecom Italia e l'Operatore (in seguito "le Parti") concordano che lo svolgimento delle prove oggetto del presente Accordo ha come unico scopo quanto riportato nella premessa f);
- i) ai fini del presente Accordo, Telecom Italia mette a disposizione anche un Test Plant e le relative risorse tecniche;
- j) gli impianti delle Parti sono conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale vigenti;
- k) secondo le specifiche esigenze dell'Operatore in relazione agli scopi in premessa f), TIM e l'Operatore hanno definito nel presente Accordo i set di prove tecniche da eseguire e le relative modalità di esecuzione;
- l) le prove di interoperabilità con le ONTI e/o ONTE dell'Operatore sono un requisito necessario e indispensabile per preservare l'integrità degli accessi FTTH e per garantire la sicurezza e l'integrità delle reti, ai sensi degli artt. 4 e 13 del D.lgs. 259 del 1 agosto 2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche" e per evitare eventuali disservizi e/o danni alla rete TIM e/o alla clientela.
- m) Tutto ciò premesso le Parti hanno concordato quanto segue:

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati, questi ultimi sottoscritti dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Di seguito la lista degli allegati:

- Allegato 1: "All. 1 - TIM FTTH deployment Service Models for external ONTs and internal ONTs in optical CPEs";
- Allegato 2: "All. 2 - TestList L1 di livello fisico ottico e GEM per prove di validazione di interoperabilità di ONT esterne e ONT interne di CPE ottiche per inserimento in rete FTTH TIM";
- Allegato 2 bis: "All. 2bis - Testlist L2 per prove di validazione di interoperabilità di ONT esterne e ONT interne di CPE ottiche per inserimento in rete FTTH TIM";
- Allegato 3: "All. 3 - xPON interface requirements for external ONTs and internal ONTs in optical CPEs in TIM FTTH deployment";
- Allegato 4: "Informazioni da veicolare all'OAO per partire con la validazione";
- Allegato 5: "LAP e TEST PLANT";
- Allegato 6: "Interessi di Ritardato Pagamento";
- Allegato 7: "Requisiti di sicurezza per l'accesso ai laboratori di Torino".

ART. 2 OGGETTO

Il presente Accordo regola le modalità di testing per il servizio FTTH del Test Plant di Telecom Italia con le corrispondenti ONTI e/o ONTE dell'Operatore, al solo fine dell'esecuzione delle prove necessarie alla qualificazione (intesa come compatibilità e interoperabilità di livello fisico e di livello Ethernet), dei dispositivi dell'Operatore con quelli in uso in Telecom Italia (OLT).

L'Accordo propone anche un insieme di prove necessarie alla qualificazione (come sopra definita) degli impianti dell'Operatore con quelli in uso in Telecom Italia e ne regola le modalità di svolgimento. Dette prove (nel seguito "test") possono essere effettuate nelle modalità descritte in ALLEGATO 2 e ALLEGATO 2bis.

Tramite i test sono verificate le funzionalità di interoperabilità tra le ONTI e/o ONTE e le OLT negli scenari di servizio per accessi FTTH definiti nella relativa Offerta di Riferimento Bitstream NGA vigente e/o Offerta di Riferimento VULA vigente (nel seguito "OR"), ai fini della qualificazione (come sopra definita). Le Parti concordano che ciascuna ONTI e/o ONTE dell'Operatore oggetto della sessione di test dovrà essere un unico modello di un unico costruttore. Per ogni variazione della tipologia della ONTI e/o ONTE dell'Operatore (diverso costruttore a parità di apparati e/o diverso modello a parità di costruttore e/o diversa release software che impatta sul funzionamento della parte ottica), le Parti concordano che si dovrà procedere ad una ulteriore sessione di test. Nel caso in cui il risultato dei test abbia esito negativo, l'Operatore si impegna a non utilizzare le ONTI e/o ONTE per accessi FTTH di cui agli Accordi.

Il presente Accordo, per tutta la sua durata, consente più sessioni di prove di Qualificazione per gli scopi di cui sopra, ciascuna delle quali caratterizzata da specifiche condizioni economiche e durata, dipendenti dalle prove che verranno concordate tra le Parti.

Il Test Plant di Telecom Italia che potrà essere utilizzato per le prove è sito in TORINO, Via Reiss Romoli 274.

ART. 3 PREREQUISITI

Le Parti dovranno, prima dell'inizio di ogni sessione di prove, avere provveduto allo scambio delle informazioni tecniche di dettaglio necessarie per la configurazione dei dispositivi.

Allo scopo di garantire lo svolgimento delle prove nei termini definiti dal presente Accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione adeguate e qualificate risorse umane e tecniche da impiegare per l'intera durata di ognuna delle sessioni di prove richieste ai sensi del presente Accordo. In particolare, l'Operatore si impegna, qualora richiesto da TIM sulla base dello scambio di informazioni preliminari, come descritto nell'ALLEGATO 4, a mettere a disposizione risorse umane del costruttore delle ONTI e/o delle ONTE, ai fini del testing. Nel caso la validazione riguardi un apparato definito CPE con interfaccia ottica integrata (tipicamente dispositivo di livello 3), è richiesto che tale CPE sia predisposta con una configurazione di tipo "bridge" sulla LAN (che consenta l'utilizzo di traffico Ethernet con VLAN e CoS).

ART. 4 ELENCO IMPIANTI NECESSARI PER LA QUALIFICAZIONE

Il set minimo impiantistico, comprendente le apparecchiature che saranno sottoposte alle prove e quanto occorrente a creare le condizioni architetture e funzionali che rendano significative le prove stesse, è descritto in ALLEGATO 2 e ALLEGATO 2bis per i test, dove è indicata anche la strumentazione necessaria allo svolgimento delle prove suddette, di cui ognuna delle Parti dovrà dotarsi.

Dette apparecchiature devono essere già predisposte, in termini di configurazione hardware e software adeguate, per l'inizio delle prove.

ART. 5 ELENCO DELLE PROVE E DELLE VERIFICHE

Le prove e le verifiche che si svolgeranno sono definite in ALLEGATO 2, ALLEGATO 2bis e ALLEGATO 3. A titolo indicativo e non esaustivo le prove suddette possono essere metodologicamente schematizzate come:

- verifiche documentali sulla conformità dei dispositivi dell'Operatore a standard internazionali e nazionali e sulla compliance ai modelli di servizio (cfr. ALLEGATO 1 e ALLEGATO 3);
- verifica della completezza della documentazione;
- prove di interoperabilità delle ONTI e/o ONTE dell'Operatore contro le singole schede OLT di TIM, per tecnologia GPON e/o per tecnologia XGS-PON e sulla rispondenza delle ONTI e/o ONTE ai modelli di servizio delle OR Bitstream NGA e VULA.

ART. 6 DURATA

Il presente Accordo ha validità per un periodo di 12 mesi e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso. La data di inizio delle prove che richiedono l'utilizzo del Test Plant è determinata in funzione della disponibilità dello stesso, calcolata in base sia alle esigenze interne Telecom Italia, sia all'ordine di prenotazione nello svolgimento delle prove.

Le parti concordano che la tempistica di cui sopra si intende vincolante come termine minimo. In caso di riscontro di inconvenienti, è previsto un prolungamento del periodo di prova fino ad un massimo di 180 giorni solari.

In caso di scadenza della validità del presente Accordo senza l'effettuazione di una o più prove in una o più sessioni, le Parti concorderanno la sottoscrizione di un nuovo Accordo per l'effettuazione delle stesse. Il completamento delle prove si reputa avvenuto al momento della firma congiunta di tutti i rapporti di attività.

La data di inizio delle prove oggetto del presente contratto è prevista per il [.....]

ART. 7

INTERRUZIONE DELLE PROVE

In caso di interruzione delle prove per causa imputabile esclusivamente all'Operatore, o di mancato completamento delle prove entro il termine previsto per le stesse ragioni, l'Operatore dovrà concordare con Telecom Italia un nuovo periodo per l'effettuazione delle prove; in tal caso l'Operatore si farà carico degli oneri relativi, corrispondendo a Telecom Italia quanto previsto all'art. 11 per le prove svolte, fatto salvo eventuale risarcimento danni.

In caso di interruzione delle prove per cause di forza maggiore di cui all'art. 15, le prove slitteranno al primo periodo utile dalla cessazione delle cause suddette fermo restando quando previsto dal presente Accordo (cfr. art. 6).

ART. 8

TERMINE DEI TEST

In relazione agli apparati oggetto di ciascuna sessione di test conclusa con esito positivo, o di insiemi di test equivalenti eventualmente concordati tra le Parti, inoltre, le Parti si impegnano ad avvisarsi reciprocamente, secondo le modalità descritte nell'art. 9, a seguito di aggiornamenti *hardware* o *software* di detti apparati, la cui installazione abbia o possa avere impatti sulle prestazioni che sono state oggetto dei test e/o componente ottica e per le quali sarà necessaria una ulteriore sessione di test.

Nel caso in cui l'Operatore e/o TIM aggiornino rispettivamente la release hardware e/o software della ONTI e/o ONTE o della OLT senza impatti sul funzionamento del collegamento ottico, NON si scambieranno appositive informative tramite i punti di contatto di cui al successivo art. 9.

Nel caso in cui l'Operatore e/o TIM aggiornino rispettivamente la release hardware e/o software della ONTI e/o ONTE o della OLT con impatti sul funzionamento del collegamento ottico, si scambieranno appositive informative tramite i punti di contatto di cui al successivo art. 9 e concorderanno una nuova sessione di test denominata di "*no regression*". I costi di tale sessione sono a carico dell'Operatore che dovrà sottoscrivere un nuovo Accordo qualora il presente Accordo sia scaduto.

Nel caso di aggiornamento della release della ONTI e/o ONTE con impatti sul funzionamento del collegamento ottico, qualora l'Operatore non informi TIM e/o non avvii e concluda positivamente con TIM la nuova sessione di test di "*no regression*", le Parti concordano che:

- i) l'Operatore non potrà utilizzare i suoi dispositivi ONTI e/o ONTE sulle linee FTTH della rete TIM e l'Operatore risponderà di eventuali danni causati da detti aggiornamenti;
- ii) la ONTI e/o ONTE si riterrà non qualificata e TIM si riserva di non consentire all'Operatore la richiesta di nuovi accessi FTTH, con opzione ONTI e/o ONTE sul sistema (denominato NOW) di self provisioning degli ordini;
- iii) nel caso in cui TIM lo ritenga opportuno, TIM potrà intraprendere le opportune azioni sulle ONTI e/o ONTE in campo quali la non applicabilità di SLA e penali sull'Accesso con tali ONTI e/o ONTE ed inoltre, al fine di garantire l'integrità della rete FTTH, la disabilitazione da remoto della ONTI e/o ONTE di OAO, tramite opportuno comando da OLT di TIM. Quest'ultima estrema evenienza sarà adottata da TIM qualora, a causa della ONTI e/o ONTE dell'Operatore "non certificata", si verificassero gravi impatti sulla stabilità degli altri accessi sullo stesso albero PON; a titolo esemplificativo ciò potrebbe accadere qualora una ONTI e/o ONTE disturbasse il segnale upstream degli altri accessi.

Nel caso di aggiornamento della release OLT con impatti sul funzionamento ottico, TIM dovrà avvisare l'Operatore dell'intenzione di introdurre una nuova release sulla OLT con preavviso di almeno 15 gg, con idonee modalità (ad es. tramite pubblicazione sul Portale Wholesale), fissando le date per la disponibilità di avvio delle prove di *no regression*, in funzione del numero N di operatori (incluso l'Operatore) che utilizzano ONTI e/o ONTE certificate su accessi FTTH.

L'Operatore avrà cura di richiedere tempestivamente (entro 15 gg dalla data di pubblicazione della news) al punto di contatto TIM di cui all'art. 9, la volontà irrevocabile di avviare una sessione di test "*no regression*".

Le domande degli N operatori saranno evase in ordine FIFO da TIM che comunicherà pertanto ai punti di contatto di ognuno degli operatori (incluso l'Operatore), la data di avvio dei propri test "*no regression*".

Allo scadere del calendario dei test (con una soglia di tolleranza di massimo 10 giorni in presenza di eventuali anomalie bloccanti), degli operatori che dispongono di ONTI e/o ONTE certificate, TIM potrà procedere all'introduzione in rete della nuova release della OLT, dandone comunicazione con news agli OAO.

Nel caso in cui anche uno solo degli operatori non prenoti i test nei 15 gg. dalla pubblicazione della news e/o non avvii i test di "*no regression*" entro i termini comunicatigli da TIM oppure avvii i test ma l'esito non risulti positivo (compresa la soglia di tolleranza di cui sopra), le Parti concordano che TIM si riserva di non consentire la richiesta di nuovi accessi FTTH con opzione ONTI e/o ONTE e nel caso lo ritenga opportuno provvederà alla non applicabilità di SLA e Penali sull'Accesso con tali ONTI e/o ONTE e fino alla disabilitazione da remoto della ONTI e/o ONTE dell'OAO che avrà fallito o non abbia richiesto ed effettuato le prove di *regression*, tramite opportuno comando da remoto dalla OLT. Quest'ultima estrema evenienza sarà adottata da TIM qualora, a causa della ONTI e/o ONTE dell'Operatore "non certificata", si verificassero gravi impatti sulla stabilità degli altri accessi sullo stesso albero PON; a titolo esemplificativo ciò potrebbe accadere qualora una ONTI e/o ONTE disturbasse il segnale upstream degli altri accessi.

ART. 9

PUNTI DI CONTATTO

Salvo ove diversamente previsto o consentito dal presente Accordo, ogni comunicazione e/o documentazione di una Parte all'altra concernente il presente Accordo sarà inoltrata tramite PEC con Firma Digitale oppure raccomandata A/R, ai punti di contatto individuati come previsto al successivo comma, che le Parti riconoscono come domicili eletti ai fini della ricezione delle suddette comunicazioni e/o documentazioni. Pertanto, le Parti concordano che le comunicazioni e/o documentazioni inviate ai suddetti indirizzi si intenderanno fin d'ora come effettivamente ricevute e conosciute dalla Parte ricevente rimanendo altresì inteso che la notifica di invio della PEC con

Firma Digitale ovvero la ricevuta di spedizione della raccomandata A/R costituiscono prova della relativa spedizione e della relativa data d'invio.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente e salvo ove diversamente previsto o consentito dal presente Accordo, qualsiasi comunicazione e/o documentazione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata presso l'indirizzo o PEC con Firma Digitale che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra entro e non oltre il termine di 30 giorni dal perfezionamento del presente Accordo anche per il tramite del Portale Wholesale raggiungibile all'indirizzo www.wholesale.telecomitalia.com. In caso di mancata comunicazione o nelle more della comunicazione medesima, saranno validi, per tutti gli effetti di cui al precedente comma, gli indirizzi indicati nell'intestazione del presente Accordo.

Le Parti concordano che per gli aggiornamenti relativi alle release hardware e software delle OLT di TIM in campo per il servizio FTTH e per la comunicazione del calendario e delle date di avvio delle prove di *no regression*, farà fede tra le Parti la pubblicazione sul Portale Wholesale raggiungibile all'indirizzo www.wholesale.telecomitalia.com.

ART. 10 GESTIONE DEGLI INCONVENIENTI

Le modalità di gestione e risoluzione degli inconvenienti (ad es. tempistica, comunicazioni, procedura di risoluzione), saranno concordate di volta in volta tra Telecom Italia e l'Operatore.

ART. 11 CONDIZIONI ECONOMICHE

Per lo svolgimento dei test nel Test Plant di TIM sono previsti i seguenti importi (IVA esclusa):

- a) Una Tantum per sessione di qualificazione standard di 1 ONTI oppure di 1 ONTE contro una singola scheda OLT: 101.297,86 euro (centounomiladuecentonovantasette/86 euro). L'importo è dovuto anche se l'esito della qualificazione è negativo. I suddetti prezzi vanno moltiplicati per il numero effettivo di schede OLT necessarie ad effettuare la completa validazione dell'ONTI o dell'ONTE. Al momento della stesura del presente documento sono presenti nella rete TIM due differenti vendor (Nokia e Huawei) e per la tecnologia GPON occorre validare l'ONTI o l'ONTE, contro 4 differenti schede OLT e pertanto il prezzo totale che OAO dovrà corrispondere è pari a 4 volte l'importo di cui al punto a). Nel caso di tecnologia XGS-PON occorre validare l'ONTI o l'ONTE, contro due differenti schede OLT e pertanto il prezzo totale che OAO dovrà corrispondere è pari a 2 volte l'importo di cui al punto a). TIM si riserva di comunicare al mercato, tramite pubblicazione di news sul Portale Wholesale, gli aggiornamenti relativi al numero di schede OLT contro le quali testare l'ONTI o l'ONTE, ad esempio a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie/vendor.
- b) In presenza di eventuali anomalie bloccanti, allo scadere delle tempistiche massime previste per la suddetta qualificazione standard, è dovuto un importo pari a 2.302,22 euro/giorno (duemilatrecentodue/22 euro/giorno) per la prosecuzione delle attività relative alla risoluzione delle anomalie stesse, qualora di interesse per l'OAO. Nel caso in cui l'OAO non sia interessato alla risoluzione delle anomalie, le Parti concordano che l'ONTI o l'ONTE non è qualificata.
- c) Nel caso in cui, a valle della qualificazione standard, ci siano nuove release hw e/o sw sulla ONTI o sulla ONTE, oppure sulla OLT, è necessario una nuova sessione di "*no regression*" il cui importo è pari al 50% dell'importo di cui al punto a), pari a 50.648,93 euro (cinquantamila seicentoquarantotto/93 euro), oltre all'eventuale canone giornaliero del punto b) nel caso emergano anomalie bloccanti da risolvere.

Laboratorio:

Sulla base del dimensionamento del laboratorio (cfr. anche ALLEGATO 5), la durata delle prove, di norma, è di 44 giorni lavorativi (prove contro 4 schede OLT) nel caso di validazione per tecnologia GPON e di 22 giorni lavorativi (prove contro 2 schede OLT) per tecnologia XGS-PON.

I giorni lavorativi sono dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle 09:00 alle 17:30.

Qualora la durata delle prove ecceda il tempo riportato sopra, per cause non dipendenti da Telecom Italia, l'importo complessivo dovrà essere integrato in base alla tariffa giornaliera di cui al punto b) per il Personale Qualificato TIM.

Se durante l'effettuazione delle prove, l'Operatore non sarà in grado di garantirne lo svolgimento di alcune nei modi e nei tempi concordati con Telecom Italia, Telecom Italia provvederà alla cessazione delle prove e l'Operatore sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi previsti nel paragrafo "condizioni economiche". Su richiesta dell'Operatore, Telecom Italia provvederà ad una nuova programmazione delle prove, compatibilmente con la disponibilità dei propri Laboratori, fornendo una nuova valorizzazione in base alle tariffe di cui sopra e all'impegno previsto per il completamento dei Test. La suddetta valorizzazione sarà formulata con ulteriore Accordo. Telecom Italia inoltrerà la fattura all'Operatore al termine delle prove.

L'Operatore pagherà gli importi sopracitati entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture.

ART. 11 bis INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO

Le Parti concordano che a tutti i rapporti di credito derivanti dal presente Accordo si applicherà, in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto a Telecom Italia, il tasso di Interesse per Ritardato Pagamento (IRP) in misura uguale al tasso base BCE (nel seguito definito "Tasso Base"). Resta inteso che al tasso sopradetto sarà aggiunta una ulteriore percentuale di spread (nel seguito "Spread Aggiuntivo") che sarà calcolata in base ai criteri descritti in ALLEGATO 6.

ART. 11 ter CRITERI DI IMPUTAZIONE IN CASO DI PAGAMENTI PARZIALI

In caso di pagamento parziale, Telecom Italia provvederà all'imputazione dei pagamenti secondo i seguenti criteri: il pagamento effettuato sarà imputato in primo luogo al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione sarà fatta proporzionalmente ai vari debiti.

ART. 11 quater RISOLUZIONE

In caso di inadempimento totale o parziale, da parte dell'Operatore, anche di una sola delle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 11, se detto inadempimento non sarà sanato entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione inviata secondo le modalità di cui all'art. 9, contenente, ai sensi dell'art. 1454 c.c., la relativa diffida ad adempiere, Telecom Italia potrà risolvere il presente Accordo, comunicando l'esercizio di tale diritto attraverso l'invio di un'apposita lettera di risoluzione secondo le predette modalità di inoltro.

A far data dalla ricezione, da parte dell'Operatore, della diffida ad adempiere di cui al comma precedente e fino all'avvenuto adempimento di quanto da esso dovuto secondo i termini e le condizioni in essa riportati, Telecom Italia si riserva il diritto di inibire l'accesso al Portale Wholesale (www.wholesale.telecomitalia.com) limitatamente all'invio da parte dell'Operatore di nuovi ordini relativi al servizio oggetto del presente Accordo.

Telecom Italia potrà altresì risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. previo l'invio di una comunicazione effettuato con le modalità di cui all'art. 9, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito, in caso di mancato possesso o revoca del titolo autorizzatorio di cui alla premessa c).

Il presente contratto si considererà risolto di diritto tramite semplice comunicazione scritta di Telecom Italia inviata a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'Operatore non mantenga i requisiti previsti nelle premesse c) e j).

ART. 12 CLAUSOLA FISCALE

Il presente Accordo, redatto nella forma della corrispondenza commerciale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

ART. 13 RISERVATEZZA

Ciascuna Parte, anche ai sensi dell'art. 621 e successivi c.p., e degli artt. 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l'esecuzione dell'Accordo, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente l'Accordo e il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l'organizzazione, l'attività e/o il know how dell'altra Parte e/o di terzi e/o comunque comunicate dall'altra Parte per l'esecuzione dell'Accordo o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell'esecuzione dell'Accordo, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture "Uso Interno", "Confidenziale", "Esclusivo", (nel seguito le "Informazioni Riservate").

I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni:

- (i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempimento da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Accordo;
- (ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d'uso prima di riceverle dalla Parte comunicante;
- (iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d'uso di tali informazioni o
- (iv) quelle informazioni la cui comunicazione sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell'Autorità o
- (v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte.

Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione dell'Accordo.

Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Accordo né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi.

Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione dell'Accordo all'altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle "Informazioni Riservate", e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle "Informazioni Riservate" effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti. Per dipendenti delle Parti ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.

Gli obblighi di riservatezza e non uso saranno validi per tutta la durata dell'Accordo e continueranno ad essere efficaci per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la cessazione del presente Accordo per qualsiasi causa intervenuta.

ART. 14 RESPONSABILITÀ

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere l'altra Parte indenne da ogni azione dovuta a negligenza, errore od omissione causata da essa Parte o da suoi dipendenti o da terzi aventi con essa rapporti contrattuali o anche solo di fatto.

Fatto salvo quanto previsto nel presente Accordo, ciascuna Parte non può in alcun modo essere considerata responsabile per eventuali disservizi causati da impianti/apparati/soluzioni di accesso installati e/o proposti dall'altra Parte o da suoi dipendenti o da terzi aventi con esso rapporti contrattuali.

Telecom Italia sarà responsabile esclusivamente per i danni diretti che il Cliente potrà subire dipendenti da specifiche e provate azioni/omissioni ad essa addebitabili per dolo o colpa grave.

Telecom Italia non sarà inoltre responsabile per il contenuto delle informazioni trasmesse attraverso il Servizio.

ART. 15 FORZA MAGGIORE

Gli eventi di forza maggiore sospenderanno le reciproche obbligazioni derivanti dal presente Accordo non generando alcuna responsabilità per le Parti.

A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, ai fini del presente Accordo sono considerate cause di forza maggiore: l'impossibilità per eventi naturali avversi di recarsi sul posto ove va eseguita la prestazione, scioperi generali nazionali, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali od industriali, guerre, sabotaggi, tumulti, crollo di edifici, ritardato o mancato ottenimento di permessi e/o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici e privati, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Accordo.

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione e/o interruzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo per causa di forza maggiore, la Parte interessata dall'evento dovrà darne comunicazione all'altra parte con idonee modalità. La Parte interessata dall'evento dovrà altresì dare comunicazione all'altra Parte della sua cessazione.

Nel caso in cui gli eventi di cui al presente articolo abbiano durata superiore ai tre mesi, ciascuna Parte sarà libera di recedere dall'Accordo relativamente alle singole componenti del Servizio interessate mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 16 TRASFERIMENTI DI DIRITTI OD OBBLIGHI

Il presente accordo non dà luogo ad alcun tipo di società/associazione o collaborazione di qualsiasi forma tra le Parti, né ciascuna delle Parti potrà essere considerata agente o rappresentante dell'altra.

Le Parti non possono cedere il presente accordo senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

ART. 17 TERMINI DELL'ACCORDO

Facoltà di recesso:

L'Operatore potrà recedere dal presente accordo con una lettera da inviarsi almeno due mesi prima della data da questa prevista per il recesso.

Nel caso previsto al comma precedente, l'Operatore dovrà pagare quanto ordinato secondo quanto previsto all'art. 11. Nel caso di recesso antecedente il completamento di una o più sessioni di prove in corso, l'Operatore dovrà comunque pagare l'intero corrispettivo complessivo previsto per ciascuna sessione di prova interrotta.

Interpretazione:

I documenti costituenti parte integrante di questo accordo ai sensi dell'art. 1, nel caso di incoerenza tra loro, hanno (salvo ove diversamente indicato) il seguente ordine di priorità interpretativa:

- Articolato dell'accordo;
- Allegati.

ART. 18 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI (DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E SUE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE)

Le Parti, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, si impegnano l'una verso l'altra, nel caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda, anche per tramite di ditte da essa incaricate:

- a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare;
- a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa dell'altra Parte;
- a promuovere con l'altra Parte ed eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità o danno derivante dal mancato rispetto da parte dell'altra Parte degli obblighi di cui al presente articolo.

Le Parti si impegnano infine a coordinarsi, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte. In osservanza a quanto disposto dalla vigente normativa, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, in relazione al presente Accordo, TIM si impegna a fornire contestualmente al perfezionamento del presente Accordo quanto segue:

- informazioni dettagliate su eventuali rischi specifici esistenti presso gli ambienti in cui sono destinati ad operare il proprio personale sociale ed i lavoratori delle eventuali imprese subappaltatrici impiegate e sulle correlate misure di prevenzione e di emergenza adottate (art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs 81/08);
- nominativi dei Referenti di sede di TIM per i siti interessati.

TIM fornisce in ALLEGATO 7, l'informativa relativa all'organizzazione e alla gestione della sicurezza in TIM nonché alle specificità degli ambienti di lavoro dove si svolgeranno le attività concordate.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, nel caso possano verificarsi rischi da interferenze negli ambienti oggetto delle prestazioni, per attività del personale di TIM o di quello di altre imprese o lavoratori autonomi operanti per conto di TIM, è onere di TIM allegare al presente Accordo (ad eccezione dei casi di esenzione di cui all'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi. Analogamente a quanto sopra, ove, secondo valutazioni di TIM, non siano presenti rischi da interferenze, è comunque opportuna una dichiarazione in tal senso da parte della stessa.

Tutta la documentazione di cui sopra, inerente la sicurezza, dovrà necessariamente essere inviata con le modalità indicate all'art. 9. In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.

ART. 19

LEGGE E GIURISDIZIONE APPLICABILI, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 20

D.LGS. 231/2001

Le Parti si obbligano al rispetto del D.Lgs. 231/01.

Le Parti, nell'esecuzione del presente Accordo, si impegnano ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori e dipendenti ai principi etico-comportamentali che le Parti stesse hanno enunciato nei propri codici etici e di condotta, pubblicati per TIM sul sito internet <http://www.telecomitalia.com/tit/it/vendorshub/archivio-documenti.html> e per Operatore sul sito [.....].

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.

ART. 21

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/EU (GDPR)

Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, a conformarsi alle disposizioni della Decreto Legislativo n. 196/2003 e, del Regolamento 2016/679/EU - Regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in avanti congiuntamente "normativa sul trattamento dei dati personali applicabile").

TIM e l'Operatore sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle prestazioni ed attività regolate dal presente Accordo.

Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.

Se d'accordo con quanto precede, Vi invitiamo a volerci comunicare per iscritto la Vostra accettazione allegando la presente proposta, unitamente agli Allegati, fotocopiata su Vostra carta intestata e firmata da un Vostro Responsabile, munito dei necessari poteri, in segno di formale ed integrale accettazione.

In caso di perfezionamento del presente Accordo attraverso la modalità di firma digitale, se d'accordo con quanto contenuto nel presente atto, Vi preghiamo di apporre detta firma digitale sul file contenente il presente documento ed i relativi allegati, allegando detto file ad una vostra comunicazione da inviare alla scrivente Società via posta elettronica certificata in segno di completa e totale accettazione di quanto contenuto nel presente documento.

Roma, [.....]

Responsabile Sales [.....]

TELECOM ITALIA S.p.A.